

N. R.G. 3515/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3515/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. VENTURA VALENTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VENTURA VALENTINA

ATTORE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*) e *Controparte_2* (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. INCANDELA ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MALTA N. 7/C 25124 BRESCIA presso il difensore avv. INCANDELA ALESSANDRO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 conveniva in giudizio *Controparte_2* e *CP_1* ed esponeva che in data 7.10.2021 aveva sottoscritto, unitamente a *Controparte_2* una scrittura privata per la costituzione di una società in nome collettivo avente ad oggetto l'attività di bar e sala da ballo; che la partecipazione dell'attore nella società avrebbe dovuto essere pari al 33,334%, mentre quella del convenuto sarebbe stata del 66,66%; che *Parte_1* si era impegnato a versare nelle casse sociali la somma di euro 70.000,00; che l'attore aveva versato la somma di euro 35.000,00 in contanti; che la restante somma era stata versata in parte (15.000 + 13.400) a *CP_1* (preposta della società) e per la restante parte di euro 6.600,00 al D'Ambrosio; che in data 9.2.2022 era stata costituita la società in nome collettivo “*CP_3* *Controparte_4* *Parte_1*”; che i soci avevano pattuito che il capitale sociale fosse pari ad euro 3.000,00, sottoscritto per euro 1.000,00 da [...] *Pt_1* mediante il versamento in denaro nelle casse sociali e per euro 2.000,00 da *Controparte_2* mediante il conferimento di un ramo di azienda; che nell'atto costitutivo non si faceva alcun riferimento alle somme versate dall'attore. Ciò premesso, *Parte_1* chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 2033 c.c.. I convenuti si costituivano in giudizio, rilevavano che l'atto costitutivo della società conteneva una clausola arbitrale e, in subordine, chiedevano il rigetto della domanda. Il *CP_2* chiedeva in via riconvenzionale il pagamento pro quota delle somme dallo stesso anticipate a favore della società *CP_3*. All'udienza del 12 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione ex artt. 281 quinquies, 189 e 187 cpc.

- - - - -

Parte_1 ha agito in giudizio per ottenere la restituzione della somma di euro 70.000,00 versata a titolo di conferimento nella società “ *CP_3* di *CP_2* [...] e *Parte_1* ”.

L'attore, dato atto che i soci nell'atto costitutivo avevano indicato in euro 3.000,00 il capitale sociale e non avevano fatto riferimento alcuno alle somme da lui versate, ha ritenuto detti pagamenti eseguiti senza causa e ne ha chiesto la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c..

Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda, in quanto l'atto costitutivo della società devolveva ad un collegio arbitrale le controversie tra i soci.

Ritiene il Tribunale che nel caso in esame la deroga a favore del collegio arbitrale non possa operare, in quanto l'attore ha allegato una causa petendi diversa dal contratto sociale.

L'attore ha sostenuto, infatti, che, poiché nell'atto costitutivo non si era fatto riferimento alla prestazione in denaro a favore della costituenda società, la prestazione era priva di causa e, dunque, ripetibile.

Considerato che la rimessione della causa in decisione investe il giudice di tutta la causa ex art. 189 cpc richiamato dall'art. 281 quinquies cpc e che lo stesso art. 189 comma I n. 1 prevede che le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate dalle parti anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma, cpc, il tribunale ritiene la causa sia pronta per essere decisa anche nel merito.

Ed invero, la domanda di parte attrice è infondata per le ragioni che seguono.

Quest'ultima ha, all'evidenza, equivocato tra patrimonio sociale e capitale sociale.

Il primo misura il valore effettivo di tutti i beni di proprietà di una società, mentre il secondo rappresenta la misura della divisione del patrimonio tra i soci.

Nel caso in esame, i soci avevano deciso di costituire una società, il cui patrimonio sociale avevano stimato pari ad euro 210.000,00.

Difatti, il socio *Pt_1* avrebbe corrisposto la somma di euro 70.000,00 e sarebbe stato titolare di un terzo del capitale sociale, mentre il socio *CP_2* a fronte del

conferimento di un ramo di azienda, sarebbe stato titolare dei due terzi del capitale sociale.

Ciò significa che i contraenti avevano stimato in euro 140.000,00 il valore dell'azienda conferita.

In adempimento della scrittura del 7.10.2021, *Pt_1* e *CP_2* avevano eseguito le prestazioni programmate e costituito la società *CP_3*, il cui capitale sociale era stato attribuito per un terzo a *Pt_1* e per due terzi a *CP_2*

L'accordo per la costituzione della nuova società era stato, dunque, adempiuto così come concordato, senza che l'indicazione di un capitale nominale di euro 3.000,00 (di cui euro 1.000,00 di *Pt_1* ed euro 2.000,00 del *CP_2* possa far ritenere il contrario.

Il versamento da parte di *Pt_1* della somma di euro 70.000,00 non è, quindi, senza causa, atteso che l'attore aveva avuto in cambio un terzo della nuova società così come pattuito.

Poiché il pagamento è stato eseguito in adempimento di un contratto valido, la domanda è respinta.

In via riconvenzionale, *Controparte_2* ha chiesto la condanna del socio [...] *Pt_1* a versare la propria quota in relazione a spese sostenute dalla società e anticipate dal socio di maggioranza.

La domanda è improcedibile, in quanto fondata sul contratto sociale.

E' stato lo stesso convenuto, che ha svolto la riconvenzionale, ad eccepire e richiamare la clausola arbitrale prevista in contratto dalle parti.

Le spese di lite sono compensate, considerata la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

ogni altra istanza disattesa e respinta,

respinge la domanda proposta da *Parte_1* ;

respinge la domanda riconvenzionale;

dichiara compensate le spese di lite.

Brescia, 23.3.2026

Il giudice

Elisabetta Samapolesi